

Guida al trasferimento di alunni da un istituto ad un altro



Nella circolare annuale sulle iscrizioni, il Ministero fissa le tempistiche entro cui i genitori devono effettuare l'iscrizione dei propri figli, che, solitamente, va perfezionata nel periodo gennaio/febbraio dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.

Ciò potrebbe comportare una scelta frettolosa, oppure può accadere che nel corso dei mesi successivi insorgano nuove necessità familiari che richiedano il trasferimento in un'altra scuola dopo l'iscrizione. Sono diverse le motivazioni che possono determinare la necessità di trasferimento di uno studente da una scuola ad un'altra: cambio di residenza; mutati interessi dello studente in relazione alle materie e all'indirizzo di studi; scelta sbagliata in fase di iscrizione (soprattutto nel passaggio tra scuola Secondaria I grado a scuola Secondaria II grado). Come segnala lo stesso Ministero, taluni allievi, ad esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione. Discorso analogo deve essere fatto per tutti i casi di studenti già frequentanti la scuola secondaria II grado che desiderano trasferirsi in altra tipologia di istituto anche per classi successive alla classe prima.

Iscrizioni tardive

In tema di iscrizioni tardive e diritto allo studio, si rimanda alla Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. n. 1376 del 5 agosto 2020, della quale si evidenzia il passaggio sostanziale: "Le istituzioni scolastiche accettano le iscrizioni anche tardive, in tutti i casi nei quali un rifiuto comporterebbe la negazione del diritto all'istruzione [...] Nel caso di impossibilità ad accogliere le iscrizioni tardive per incapienza delle classi, si invitano le istituzioni scolastiche a farsi parte attiva nell'aiutare la famiglia a trovare un'altra sistemazione consona anche attraverso il supporto degli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali (...). Resta in ogni caso fermo il dovere di assicurare il diritto all'istruzione".

Quest'ultimo aspetto è ribadito dalla Nota MI prot. n. 29452/2021 e nella Nota MI prot. n. 29452/2021: "Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell'individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l'iscrizione per motivi di incapienza delle classi."

Il nulla osta

Il trasferimento in un'altra scuola o in un diverso indirizzo della stessa scuola deve essere, quindi, sempre possibile in presenza di motivate esigenze dello studente e/o della sua famiglia, "rispettando- dice la C.M. n°10/2016- la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore".

Le conseguenti rettifiche nell'Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione (art.8 circolare ministeriale 30/11/2022).

Il nulla osta è una dichiarazione rilasciata da un'autorità amministrativa che attesta l'inesistenza di impedimenti ostativi allo svolgimento di un'attività. Nella fattispecie è una dichiarazione rilasciata dal dirigente scolastico della scuola in cui è iscritto lo studente in uscita, nella quale si attesta che non vi sono impedimenti per il trasferimento ad altra scuola. I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi, però, solo in presenza di situazioni opportunamente motivate. Ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.).

Il nulla osta, dunque, deve essere rilasciato dal Dirigente scolastico della scuola di iscrizione e va trasmesso alla scuola di destinazione, sia nel caso di trasferimento ad anno scolastico non ancora iniziato, che ad anno scolastico iniziato. Inoltre, considerato che il trasferimento di iscrizione non deve comportare l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la scuola di destinazione (dove la famiglia vuole trasferire il proprio figlio) deve valutare la propria disponibilità oggettiva ad accogliere l'alunno, sulla base della effettiva capienza delle aule (a tutela della sicurezza, D.Lgs 81/2008) e dei parametri previsti dal DPR 81 del 2009, sulla consistenza numerica delle classi.

Pertanto, nel momento in cui la famiglia sceglie una nuova scuola, non è scontato che in quella scuola vi sia la disponibilità oggettiva di accogliere l'alunno. In tal caso deve essere scelta una nuova scuola (questo è il caso più delicato, che, in base alla normativa vigente richiede un raccordo operativo tra scuole e Uffici scolastici territoriali).

Come funziona, dunque, il trasferimento dell'alunno da una scuola ad un'altra.

Il trasferimento di alunni è regolamentato dal R.D. R.D. n°653 del 1925:

"Art.3. Gli alunni già iscritti in un istituto, che intendano continuare gli studi nell'istituto stesso, ne fanno al preside dichiarazione in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle domande. Gli alunni provenienti da altri istituti, di identico o di diverso tipo, debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica dell'istituto di provenienza. Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell'istituto in cui deve farsi la iscrizione. Tale richiesta è conservata nell'archivio dell'istituto di origine in luogo dei documenti.

Art.4. L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella

scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valutati i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa. I documenti scolastici dell'alunno iscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell'articolo precedente”.

Il R.D. n°653 del 1925 introduce, dunque, il nulla osta come atto necessario per effettuare il trasferimento da una scuola all'altro.

E' logico, quindi, che il dirigente della prima scuola, per poter rilasciare il nulla osta, debba prima assicurarsi che la nuova scuola abbia dato la propria disponibilità.

Pertanto, anche se la normativa non lo dice in modo esplicito, è logico che debba avvenire un passaggio intermedio, che non può essere omesso per una corretta applicazione della normativa: il dirigente che riceve la richiesta di nulla osta, prima del rilascio della stessa, deve accertarsi che la scuola di nuova destinazione abbia dato la propria disponibilità.

Questo passaggio, del resto, viene sottinteso dalla Circolare Ministeriale n°10 del 2016, che al punto 8, “Trasferimento di iscrizione”, stabilisce:

“Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, **la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione.** Gli Uffici scolastici territoriali competenti supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi). Si segnala che taluni allievi, a esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione. Nel richiamare l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell'Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione”.

Nella normativa, quindi, si possono evidenziare due punti importanti:

1- La famiglia deve produrre richiesta di trasferimento, debitamente motivata, ad entrambe le scuole, nonché richiesta di nulla osta al dirigente della scuola frequentata.

2 – il dirigente scolastico della scuola di prima iscrizione, in caso di accoglimento della domanda (disponibilità) della scuola di destinazione, è tenuto ad inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione.

Il nulla osta è un atto dovuto

Verificati i necessari presupposti oggettivi (richiesta motivata da parte della famiglia, disponibilità della nuova scuola e, nei casi previsti, regolarità della posizione dello studente), il dirigente è tenuto al rilascio del nulla osta e il trasferimento deve essere autorizzato.



Si legge sul sito MIM nella sezione “Trasferimento (nulla osta):

“Se un alunno, nel corso dell'anno scolastico, deve trasferirsi da una scuola all'altra, occorrerà seguire la procedura indicata:

- presentare una domanda al Dirigente Scolastico della scuola in cui intende trasferirsi, spiegando i motivi della richiesta di trasferimento;
- presentare al Dirigente Scolastico della scuola frequentata una domanda documentata di rilascio di nulla osta di passaggio tra scuole. Il "nulla osta" è il documento da presentare alla nuova scuola per l'effettiva iscrizione;
- in seguito, la scuola di provenienza invia la documentazione alla scuola di arrivo scelta. Il nulla osta, se debitamente motivato, non può essere negato”.

L'eventuale rifiuto del nulla-osta, che deve sempre essere scritto e motivato, può determinare un ricorso innanzi al T.A.R. che, come dimostrano le sentenze precedentemente citate, è tendenzialmente favorevole ad accogliere le esigenze dello studente. Sull'obbligo di rilascio del nulla osta, vi sono diverse sentenze”.

N.B. Nella procedura indicata dal Ministero non si parla di “domanda in carta legale”, ma di “domanda”; dunque, la famiglia può produrre alle due scuole domanda in carta libera.

TAR Umbria – Sentenza n. 344 del 06-07-2006:

Il nullaosta all'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto, durante l'anno scolastico o prima dell'inizio delle lezioni, non è caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare la regolarità della posizione dello studente; deve pertanto essere rilasciato, a meno che non sussistano delle circostanze oggettive che non consentano l'iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto.

TAR Sicilia;Catania –Sentenza n. 59 del 15-01-2009.

L'art. 4 del R.D. 653/1925 (norma che disciplina il trasferimento, a domanda, degli alunni ad altre scuole) non attribuisce alcuna discrezionalità al dirigente dell'Istituto di provenienza in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento di un alunno ad altro Istituto

Ricapitolando

La prassi per il trasferimento di un alunno soggetto all'obbligo scolastico da una scuola ad un'altra, della stessa tipologia o di diversa tipologia, prevede una sequenza di passaggi, che, in base al R.D. 653 del 1925 e alle circolari ministeriali si possono così riassumere, a seconda se: a) se il trasferimento avviene prima dell'inizio delle lezioni ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico (iscrizioni tardive; b) durante l'anno scolastico.

Caso a) Trasferimento dell'alunno prima dell'inizio (ovvero nei primi mesi dell'a.s.)

1. I genitori devono presentare la domanda alle due scuole, quella in cui è iscritto e quella dove vorrebbe iscriversi, verificando, chiaramente, che vi sia posto nella scuola dove desidera andare.
2. Il Dirigente della scuola di destinazione, ricevuta la domanda di disponibilità della famiglia e/o la domanda di disponibilità del Dirigente di prima iscrizione che dichiari nella richiesta di aver ricevuto domanda di nulla osta da parte della famiglia, valuta la disponibilità di accoglienza, tenendo conto di parametri oggettivi, in relazione alla capienza e alla sicurezza nelle classi (D.Lgs 81/2008) e alla consistenza numerica delle classi (D.Lgs 81/2009) e dà risposta iscritta al richiedente. Il Dirigente della scuola di destinazione, per avere informazioni sull'esistenza di situazioni di disabilità degli alunni richiedenti l'iscrizione, richiederà tali informazioni per via riservata, evitando scambi di email contenenti dati sensibili dell'alunno, a tutela della privacy (Vademecum Garante privacy, maggio 2023, "La scuola a prova di privacy").
3. Accertata la disponibilità della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di partenza deve rilasciare ai genitori e alla nuova scuola il nulla osta.
4. La famiglia perfezionerà l'iscrizione nella scuola d'arrivo presentando il nulla osta e la pagella dello studente.

Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell'istituto in cui deve farsi la iscrizione. Tale richiesta è conservata nell'archivio dell'istituto di origine in luogo dei documenti.

Caso b) Trasferimento durante l'anno scolastico.

1. I genitori devono presentare la domanda alle due scuole, quella in cui è iscritto e quella dove vorrebbe iscriversi, verificando, chiaramente, che vi sia posto nella scuola dove desidera andare.
2. Accertata la disponibilità della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di partenza deve rilasciare ai genitori e alla nuova scuola il nulla osta.
3. La famiglia perfezionerà l'iscrizione nel nuovo istituto, unendo alla domanda la pagella scolastica col nulla osta (da cui risulti che la sua posizione è regolare in riferimento all'obbligo delle tasse, se al di fuori dell'obbligo scolastico) e una

dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta.

4. Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa.

Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell'istituto in cui deve farsi la iscrizione. Tale richiesta è conservata nell'archivio dell'istituto di origine in luogo dei documenti.

Esami integrativi e di idoneità

Mentre il trasferimento di alunni da un istituto ad un altro dello stesso tipo avviene sulla base di quanto detto sopra, il passaggio tra istituti di tipo diverso può rendere necessario un esame integrativo (introdotto dall'art.8 del R.D. del 1925).

La disciplina ministeriale prevede l'obbligo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado di sostenere un "esame integrativo".

dal sito MIM (<https://www.miur.gov.it/esami-integrativi-ed-esami-di-idoneit%C3%A0>).

Primo ciclo

"Per gli alunni in istruzione parentale è previsto annualmente un esame di idoneità per verificare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Per gli alunni iscritti in scuole non paritarie iscritte negli albi regionali, invece, l'esame di idoneità viene effettuato soltanto al termine della quinta classe di scuola primaria. L'esame è richiesto anche per quanti vogliono essere ammessi a un anno di corso successivo a quello che dovrebbero frequentare in base all'età. Ad esempio un alunno che compie i sei anni entro il 31 dicembre e che dovrebbe frequentare la prima classe di scuola primaria, può sostenere a giugno un esame di idoneità per iscriversi direttamente alla seconda classe. Per gli alunni della scuola primaria, l'esame di idoneità consiste in una prova scritta sulle competenze linguistiche, una prova scritta sulle competenze logico matematiche e in un colloquio.

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado l'esame si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, e in un colloquio pluridisciplinare.

Anche gli alunni ad alto potenziale intellettuale possono sostenere l'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interrompere la frequenza scolastica".

Secondo ciclo

Per passare a una classe successiva a quella per la quale si è in possesso del titolo di ammissione, è prevista una prova specifica: l'esame di idoneità. I candidati sostengono le prove su tutte le discipline comprese nel piano di studi delle classi che precedono quella a cui il candidato vuole accedere.

Con l'esame integrativo, lo studente già iscritto a una scuola secondaria di secondo grado, può ottenere il passaggio a scuole di diverso percorso, indirizzo, articolazione, opzione. Le prove vertono sulle discipline, o parti di discipline, della scuola di destinazione che non trovano corrispondenza nel corso di studio di provenienza.

Il decreto ministeriale 5 dell'8 febbraio 2021 definisce

- requisiti di ammissione e modalità di svolgimento per gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione
- requisiti di ammissione, commissioni e prove d'esame per gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado e per gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado.

Gli esami di idoneità e integrativi, nel 1° e 2° ciclo, sono disciplinari dal DM 08-02-2021:

Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione - Requisiti di ammissione

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell'articolo 23 del Decreto legislativo.
2. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.
3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
4. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
5. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola

primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione - Modalità di svolgimento

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

3. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.

4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.

5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

7. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.

8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.

9. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

10. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.

11. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado

1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
4. Possono sostenere gli esami integrativi: a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado; b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
5. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
7. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
8. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l'iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica: a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b); b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.
11. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior

favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica.

12. L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

13. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado.

Sessione e requisiti di ammissione

1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. 3. Possono sostenere gli esami di idoneità: a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo; b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

4. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

5. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. A

Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado

Commissioni e prove d'esame

1. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
2. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
3. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
4. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
5. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
6. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova".

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo

